



CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

Provincia di Torino

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

DEL

**SERVIZIO DI TRATTAMENTO – RECUPERO E/O
SMALTIMENTO DELLE TERRE DI SPAZZAMENTO
STRADALE PROVENIENTI DAI COMUNI FACENTI
PARTE DEL CO.V.A.R. 14 NEL RISPETTO DEI CAM.**

CIG 8662970CFC - CUPG39J21000760005

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'Appalto ha per oggetto il servizio di trattamento, recupero e smaltimento finale ed, eventuale, trasporto, delle terre di spazzamento stradale (Cod. CER 20 03 03) proveniente dai Comuni gestiti dal COVAR 14 (19 Comuni della Provincia di Torino).
2. Al riguardo si precisa che il quantitativo di rifiuti oggetto del servizio è stimato in circa 3.000 t/anno, suscettibili di incremento o di riduzione in funzione dell'intensificazione del servizio. Tale quantitativo, oscillabile complessivamente del +/- 20% è stimato e non vincolante; per il suo mancato raggiungimento l'appaltatore non ha diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti dell'Ente appaltante.
3. A decorrere dal secondo anno dall'inizio dell'appalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 del codice civile, alla Stazione Appaltante è riconosciuto il diritto di recesso, da esercitare almeno tre mesi prima mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, senza che l'Impresa Appaltatrice possa vantare alcun diritto al riconoscimento di un corrispettivo, o qualsivoglia, indennizzo e /o risarcimento.
4. Salvo diverse disposizioni di legge regionali (L.R. n. 1/2018 e sue modifiche successive) e nazionali, l'istituzione del nuovo gestore del servizio per il torinese (Consorzio di Area Vasta) determina la successione al Covar 14 anche con specifico riferimento alla posizione di committente indicata dal presente contratto, con mantenimento in capo all'appaltatore di tutte le posizioni attive e passive derivanti dal medesimo rapporto.
5. L'appalto è bandito nel rispetto della normativa ambientale di cui la legge 221/2015, D.lgs. n. 116/2020 e al D.lgs. n. 50/2016 art. 34.

Art. 2. AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo d'appalto è pari a 997.662,41 € (**che comprende 24 mesi di servizio oltre tre mesi di eventuale proroga tecnica e gli oneri della sicurezza**), al netto dell'IVA del 10% .
2. Il prezzo a base di gara è di 145.00 €/t, Iva esclusa e ecotassa compresa, di cui 143,55 €/t soggetti a ribasso di gara e 1,45 €/t per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di gara.

3. Il corrispettivo è calcolato sulla base di quanto raccolto e recuperato nell'anno 2020.
4. **Sarà pagato esclusivamente il servizio effettivamente prestato.**
5. Per l'esecuzione del servizio di cui all'art.1 all'Appaltatore sarà pagato un corrispettivo pari all'importo a base d'asta, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara, moltiplicato per il quantitativo di rifiuto conferito a trattamento.
6. Con il pagamento del corrispettivo l'Appaltatore si intende compensato, da parte del Consorzio, di qualsiasi spesa inerente lo svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, salvo quanto disposto al successivo art. 12.
7. Il corrispettivo sarà pagato dal Consorzio all'Appaltatore in rate mensili posticipate entro trenta giorni da quello di presentazione della relativa fattura (che dovrà pervenire entro il 15 del mese successivo, accompagnata dal riepilogo dettagliato dei conferimenti distinti per Comune conferente e riportante le seguenti indicazioni: n. del documento di trasporto, data di conferimento, kg a destino, quantitativo totale del mese per comune, unitamente alla quantificazione dei materiali recuperati e valorizzati, nonché al certificato di avvenuto smaltimento per la quota di materiale non recuperati) al protocollo consortile, previa rendicontazione del quantitativo di rifiuti recuperati e/o smaltiti dall'appaltatore;
8. In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo, il calcolo degli interessi di mora spettanti all'Appaltatore, partirà solo dal giorno successivo alla scadenza citata e sarà pari al tasso degli interessi legali.
9. L'eventuale ritardato pagamento da parte del Consorzio delle rate del corrispettivo di appalto, non farà sorgere nell'Appaltatore il diritto di abbandono o di riduzione parziale dei servizi, sotto pena della risoluzione del contratto, con tutti i danni conseguenti.
10. Le penalità applicate in caso di disservizi saranno decurtate dalla fattura successiva alla contestazione.
11. Si procederà inoltre a non dar seguito alla richiesta di pagamento di quei servizi che, dalle indagini ed analisi esterne effettuate dal Consorzio, risulteranno non svolti.

Art. 3 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Capitolato si definiscono:

- 1) **APPALTATORE, DITTA:** la Ditta aggiudicataria della gara d'appalto;
- 2) **CONSORZIO, STAZIONE APPALTANTE:** L'ente appaltante la gara d'appalto (Consorzio)

ART. 4 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO – MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. L'Appaltatore è tenuto ad effettuare il servizio oggetto dell'appalto nell'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia.
2. Il servizio comprende le operazioni di trattamento, recupero e smaltimento delle terre di spazzamento (codici C.ER. 20 03 03) raccolte nel territorio del COVAR 14.
3. Il conferimento avverrà in appositi cassoni scarrabili, con bilici e/o, comunque, mezzi idonei a tale trasporto oppure, potrà avvenire anche con spazzatrici.
4. Ogni conferimento sarà accompagnato da idoneo documento di trasporto, come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti ed a momento dell'accesso dovrà essere pesato. La fotocopia di tale documento timbrato e firmato per accettazione dall'impianto di trattamento e completo di indicazione relativa al peso registrato a destino, dovrà essere trasmesso al consorzio entro tre giorni dal conferimento tramite fax e/o e-mail.
5. I pesi riscontrati a destino dovranno essere, suddivisi per ogni punto di raccolta (Comune), puntualmente riportati sulla copia del documento di trasporto;
6. Se l'impianto indicato in sede di offerta non è ubicato nella provincia di Torino, o, comunque, entro 70 km in linea d'aria dal baricentro del COVAR14, individuato nel centro del Comune di Piobesi Torinese, il trasporto alla sede dell'impianto è effettuato a cura e spese dell'Appaltatore che deve disporre di una piattaforma di stoccaggio autorizzata, secondo la normativa vigente, per i rifiuti oggetto della presente gara per il successivo trasporto c/o l'impianto autorizzato proposto.
7. Se l'impianto indicato in sede di offerta è ubicato nella provincia di Torino, o, comunque, entro 50 km in linea d'aria dal baricentro del COVAR14, individuato nel centro del Comune di Piobesi Torinese, il trasporto è a carico del CO.VA.R 14.
8. Il COVAR potrà, eventualmente, effettuare direttamente i trasporti, anche se fuori Provincia, naturalmente ne sarà tenuto conto nella valutazione dell'offerta economica, che considererà la distanza di percorrenza ed il costo del relativo trasporto.

9. Il trasporto dei rifiuti, dall'impianto di stoccaggio, trattamento e/o smaltimento all'impianto di trattamento finale (indicato in sede di gara), dovrà essere accompagnato dal prescritto formulario di identificazione dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
10. I rifiuti oggetto dell'Appalto dovranno essere avviati agli impianti di stoccaggio, trattamento e/o smaltimento, autorizzati dall'autorità competente, che sono stati indicati dall'Appaltatore in sede di offerta;
11. In caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità di usufruire degli impianti di cui sopra, l'Appaltatore dovrà, entro il termine di 48 ore:
- a) comunicare al COVAR 14 l'impianto o gli impianti alternativi, debitamente autorizzati dall'autorità competente, che verranno utilizzati;
 - b) trasmettere a COVAR 14 la seguente documentazione:
 - b1)** eventuale provvedimento, in corso di validità, di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali - di cui al D.lgs n.152/2006, rilasciato nei confronti del gestore degli impianti alternativi di cui sopra (nell'ipotesi che gli impianti stessi siano di titolarità di terzi, anziché di titolarità del gestore);
 - b2)** provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all'esercizio delle attività, rientranti nel presente appalto, presso gli impianti alternativi di cui trattasi, nonché - nell' ipotesi che detti impianti non siano gestiti dall'Appaltatore - convenzione stipulata tra quest'ultimo e il gestore degli impianti medesimi, dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'Appaltatore di avvalersi di tali impianti nei termini precisati nel disciplinare di gara.
- L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al comma precedente, di impianti alternativi quelli indicati dall'Appaltatore in sede di offerta, non dovrà in ogni caso comportare alcun onere aggiuntivo a carico del COVAR 14.
12. L'Appaltatore si renderà disponibile, su richiesta specifica del COVAR 14, ad eseguire e/o a far eseguire da terzi, analisi merceologiche del rifiuto conferito. Il COVAR 14, corrisponderà all'Appaltatore il costo delle analisi, che saranno di esclusiva proprietà del COVAR stesso.
13. L'Appaltatore potrà eseguire un sopralluogo per verificare, al fine della partecipazione alla gara, la qualità del materiale. Resta inteso che non potranno essere richiesti costi aggiuntivi per il conferimento del rifiuto, laddove lo stesso non

corrisponda ai canoni dell'impianto.

ART. 5 - DURATA DELL'APPALTO

1. La durata dell'appalto è di 24 mesi, oltre gli eventuali 3 mesi di proroga tecnica, presumibilmente, a far data dal **01 maggio 2021 sino al 30 aprile 2023 (31 luglio 2023)** e, comunque, con decorrenza dalla data di effettivo servizio.
2. Il servizio potrà essere attivato a far tempo dal giorno successivo l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 del D.lgs n. 50/2016.
3. In caso di urgenza, il servizio potrà essere avviato in pendenza dell'aggiudicazione definitiva, all'Impresa provvisoriamente aggiudicataria.
4. Al termine dell'appalto, qualora la procedura per addivenire alla stipula del nuovo contratto d'appalto non fosse ancora conclusa, ovvero la nuova aggiudicataria non avesse ancora dato inizio all'esecuzione dei servizi appaltati, l'Impresa Appaltatrice si impegna, previa richiesta scritta del COVAR 14, a proseguire la gestione di tutti i servizi del presente capitolato alle stesse condizioni economico-gestionali, mantenendo la piena ed esclusiva responsabilità della gestione medesima.
5. Circa le fasi della procedura di affidamento dell'appalto si applicano le norme dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, tenendo conto che si tratta di un servizio pubblico essenziale.
6. Con la partecipazione alla gara l'Impresa Appaltatrice si obbliga alla stipulazione del contratto.

ART. 6 - FIRMA DEL CONTRATTO

1. L'Impresa Appaltatrice dovrà presentarsi per la stipula del contratto entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.
2. Il contratto verrà stipulato nella forma pubblica-amministrativa in modalità digitale, nella data fissata dalla Stazione Appaltante e comunicata alla stessa con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi. In caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'Impresa Appaltatrice entro il termine fissato di cui al comma precedente, la Stazione Appaltante procederà alla dichiarazione di decadenza dell'Impresa Appaltatrice dall'aggiudicazione, all'incameramento della cauzione, e il servizio verrà affidato alla concorrente risultante seconda nella graduatoria di gara.

3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Impresa Appaltatrice equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili.
4. Il presente capitolato fa parte integrante del contratto di appalto.
5. Le spese di segreteria per la stipula del contratto sono a carico dell'Impresa Aggiudicataria.
6. Sono altresì a carico dell'appaltatore le spese per la pubblicazione per estratto del bando di gara sui quotidiani, in virtù dell'articolo 34, comma 35 del decreto legge 179/2012, presumibilmente pari a circa 6.000,00 €.
7. L'aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le spese sostenute per la pubblicazione degli atti di gara, ammontanti a circa 6.000,00 €, nel termine di 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipula del contratto d'appalto (comma 35 dell'articolo 34 del decreto legge 179/2012).

ART. 7 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, i seguenti documenti:
 - a) Il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
 - b) Il Disciplinare di Gara

ART. 8 - GARANZIE DI ESECUZIONE

1. Le garanzie di esecuzione (nella forma della cauzione) dovranno essere prestate con le modalità stabilite dalle norme vigenti, art. 93 e 103 del D.lgs n. 50/2016. In ogni caso, in seguito all'accertamento di uno dei fatti di cui la cauzione sia a garanzia, l'importo dovrà essere esigibile nelle modalità e termini previsti dal bando di gara.
2. Cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell'offerta, in originale, per un importo pari al 2% dell'importo complessivo a base di gara e, dunque, pari a **Euro 19.953,25** IVA esclusa, da effettuarsi nei modi di cui all'art. 93 del D.lgs n. 50/2016.
3. La garanzia deve prevedere, a pena d'esclusione, quanto previsto nell'art 93

del D.lgs n. 50/2016 e, precisamente:

- 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - 2) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
 - 3) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante.
4. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
 5. La garanzia deve essere corredata, a pena d'esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo all'art 103 del D.lgs n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
 6. L'importo della cauzione provvisoria è ridotto al 50%, ai sensi dell'art 93 del D.lgs n. 50/2016 per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme UE della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, da parte di organismi accreditati. A tal fine, la domanda di partecipazione alla gara deve essere corredata dalla certificazione (in originale o in copia) ovvero da una dichiarazione attestante il possesso di tale certificazione ovvero degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema qualità.

In caso di ATI:

- a) la cauzione deve essere intestata, a pena d'esclusione, a ciascun membro facente parte dell'ATI, se costituenda, o all'ATI, se costituita;*
- b) la riduzione del 50% è possibile solo se tutti i soggetti del raggruppamento siano in possesso della qualità.*

- ~~7. Cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art 103 del D.lgs n. 50/2016-~~
8. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà l'annullamento dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
9. La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei maggiori danni, non coperti dal

pagamento delle penali, derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse. Garantisce altresì la ripetizione di somme indebitamente pagate dalla Stazione Appaltante all'Impresa Appaltatrice. La cauzione verrà escussa anche a tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Impresa Appaltatrice in relazione a lavori e/o forniture connessi con l'appalto, fatta eccezione per l'ipotesi di cui all'art. 1676 codice civile per la quale non si procederà al pagamento parziale della fattura nei limiti indicati all'art. 4 comma 6 del presente capitolato. Qualora la cauzione non risultasse sufficiente, la Stazione Appaltante si riserva ogni ulteriore azione risarcitoria.

10. La Stazione Appaltante è autorizzata ad escutere la cauzione oppure a decurtare dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa Appaltatrice per inadempienze contrattuali o danni o altro all'impresa imputabili.
11. La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni dal verificarsi dell'evento, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo, pena la risoluzione contrattuale.
12. La cauzione sarà svincolata progressivamente in misura annuale, con riferimento prestazioni oggetto d'appalto. Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, all'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito, previo accertamento della Stazione Appaltante circa la regolarità e il buon esito delle la cauzione residuale, ad insindacabile giudizio del Stazione Appaltante, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l'Impresa Appaltatrice non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno, inoltre, pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo - previdenziali.

13. La stazione appaltante si riserva il diritto di valutare la polizza proposta e di richiedere eventuali successivi adeguamenti.

ART. 9- COPERTURE ASSICURATIVE

1. L'Appaltatore è responsabile verso il Consorzio del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte del Consorzio e della disciplina dei propri dipendenti.
2. L'Appaltatore dovrà essere disponibile a fornire ogni informazione di carattere amministrativo, economico – finanziario sui diversi servizi espletati che fossero necessarie al Consorzio, ivi compreso ogni dato necessario per la compilazione del MUD e per la predisposizione della tariffa secondo quanto disposto dal D.P.R. 158/99.
3. Eventuali sanzioni amministrative comminate al Consorzio a seguito di mancanze e/o errori nelle comunicazioni dell'Appaltatore, saranno addebitate all'Appaltatore stesso, che sarà pertanto da ritenersi unico responsabile di quanto prima.
4. L'Appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti.
5. Nella conduzione e gestione del servizio, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel servizio, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.
6. L'Appaltatore con la firma del contratto d'appalto, assume a proprio carico ogni rischio e responsabilità derivante dall'esecuzione del medesimo, per danni a terzi, compresi i dipendenti o eventuali preposti del Committente, con piena manleva di quest'ultimo se chiamato direttamente in causa.
7. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa di responsabilità civile RCT-RCO a garanzia dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione del servizio oggetto d'appalto.
8. La polizza assicurativa di responsabilità civile deve essere stipulata per massimali non inferiori a:
 - ⇒ Responsabilità civile verso terzi RCT unico: Euro 2.500.000,00
 - ⇒ Responsabilità civile verso prestatori di lavoro - RCO per sinistro: Euro 2.500.000,00
 - ⇒ Per prestatore infortunato: Euro 1.500.000,00

Le cifre sopraindicate non rappresentano tuttavia un limite alle responsabilità dell'Appaltatore.

9. Della polizza suddetta dovrà essere fornita copia della quietanza di pagamento ad ogni scadenza del premio, nell'arco di vigenza del presente contratto.
⇒ La polizza deve prevedere la copertura:
 - a) dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'Appaltatore o da un suo dipendente, del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile;
 - b) dei danni a persone dell'impresa (compresi i loro parenti o affini), a persone del Committente occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o del Committente;
 - c) dei danni biologici;
 - d) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti del Committente autorizzati all'accesso alle aree in cui è svolta la fornitura;
 - e) prevedere che le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore, coprano senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
10. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo devono coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti, salvo che le imprese mandanti a loro volta non producano altra polizza assicurativa con le caratteristiche soprarichieste.
11. La copertura delle predette garanzie assicurative deve decorrere dalla data di consegna del servizio e cessare non prima dell'emissione del certificato di regolare svolgimento del servizio, che di norma avverrà entro tre mesi dalla data di ultimazione contrattuale del servizio, tenendo conto delle eventuali sospensioni, proroghe o rinnovi. La copertura delle predette garanzie assicurative deve altresì

essere efficace, senza riserve, anche in caso di omesso o ritardato pagamento del premio per 2 mesi a partire dalla data di scadenza del premio.

12. La polizza deve recare l'impegno espresso della Compagnia ad avvertire il Committente del mancato pagamento del premio. Resta inteso che la stipula della polizza non esonera né totalmente, né parzialmente l'Appaltatore dalle responsabilità che gli competono per l'esecuzione dei servizi, né potrà essere considerata come limitazione dell'obbligazione assunta dal medesimo.

ART. 10 – CESSIONE DEL CREDITO

1. Le cessioni dei crediti possono essere effettuate ai sensi dell'art. 106 del D.lgs n. 50/2016 e della normativa vigente in materia.
2. L'Appaltatore può, in relazione ai crediti derivanti dal presente appalto, avvalersi di disposizioni di cui alla Legge 21/02/21991 n. 52 ,potendo effettuare la cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l'esercizio delle attività di acquisto di crediti di impresa.
3. Le cessioni di crediti devono essere stipulate dall'Appaltatore mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al COVAR 14 stesso quale soggetto debitore.
4. Le cessioni dei crediti derivanti dal corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili al COVAR 14 qualora questi non le rifiuti con raccomandata A/R entro quarantacinque giorni al notifica della cessione.
5. Il COVAR 14, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale correlato al contratto del presente appalto, può preventivamente accettare la cessione dei crediti da parte dell'Appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
6. Nel caso di aggiudicazione della gara ad un'ATI, il contratto di cessione del credito deve essere sottoscritto da tutte le ditte facenti parte dell'ATI e deve essere ceduto il credito di tutte le ditte dell'ATI.
7. Nel caso di aggiudicazione della gara ad un'ATI, la cessione del credito, varrà per tutte le mandanti, precisamente, nel momento in cui la mandataria cede la fattura

deve rispettare, verso le mandanti, i termini di pagamento previsti dal Capitolato d'Appalto, liquidando entro i trenta giorni le spettanze delle mandatarie.

8. Identico discorso vale per i subappaltatori, precisamente nel momento in cui la mandataria cede la fattura deve rispettare, verso i subappaltatori, i termini di pagamento previsti dal Capitolato d'Appalto e dal contratto di subappalto.

ART. 11 - PAGAMENTI

1. Il pagamento del servizio sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura e sarà posticipato a 60 gg fine mese dalla data di fatturazione, per permetterne la verifica.
2. Ogni fattura dovrà essere accompagnata da copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità e con esito positivo.

ART. 12- TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA

1. L'appaltatore si impegna e si obbliga ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
2. In applicazione dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, come modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito con la Legge n. 217 del 17/12/2010, l'aggiudicatario accetta sin d'ora che, in occasione della stipulazione del contratto d'appalto, sarà inserita, pena nullità del contratto stesso, la clausola avente ad oggetto l'assunzione degli obblighi, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei termini e modi previsti dalle leggi innanzi citate.
3. I pagamenti effettuati in dipendenza del presente contratto verranno disposti esclusivamente mediante bonifico sui conti correnti bancari o postali accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati dall'appaltatore alle commesse pubbliche, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati dall'appaltatore entro 30 gg dall'aggiudicazione.
4. Nel caso di mancato rispetto di tali obblighi, non si procederà alla stipula del contratto di aggiudicazione
5. L'appaltatore, nei contratti con i subappaltatori, inserirà apposita clausola con la quale ciascuno si impegna ad assumere gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010.

6. L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
7. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.
8. La Stazione Appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
9. L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 13 – VARIAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

1. Il Consorzio procederà, al fine di garantire il mantenimento degli standard qualitativi dei servizi appaltati, anche in presenza di un aumento generalizzato dei costi a carico della ditta appaltatrice, ai sensi dell'art. 175 del D.lgs n. 50/2016 e, qualora non fossero ancora rilevati i prezzi, secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), a partire dal secondo anno contrattuale, alla revisione dei prezzi.

ART. 14 – SEDI E RECAPITI

1. L'Impresa Appaltatrice al momento dell'affidamento del servizio e, per tutta la durata dell'appalto, dovrà:
 - a) mantenere edotta la Stazione Appaltante circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e, ove necessario, aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicata al registro delle Imprese ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 2 del 28.01.2009;

ART. 15 – QUINTO D'OBBLIGO

1. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, potrà ordinare durante l'esecuzione del contratto, alle stesse condizioni dell'aggiudicazione, un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno dell'importo dell'aggiudicazione.

ART. 16 - SICUREZZA SUL LAVORO

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza, come previsto dalla vigente normativa in materia e si fa carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81, in attuazione della delega conferita al Governo della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in vigore dal 15 maggio 2008, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e successive modifiche.

ART. 17 – TRASFORMAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE CESSIONE E SUBAPPALTO

1. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio (subappalto), a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dalla Stazione Appaltante, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati alla Stazione Appaltante. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del cc e dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.
2. In caso di raggruppamento, è vietata altresì ogni modificazione della composizione dello stesso se non regolarmente e previamente approvata dalla Stazione Appaltante, pena la risoluzione del contratto. E' altresì consentita la modificazione della composizione dell'ATI aggiudicataria nel caso di cessione del ramo di azienda da parte di un'impresa raggruppata ad un'altra facente parte del raggruppamento, purché le imprese rimanenti siano in grado di comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti negli atti di gara e l'operazione

venga comunicata alla stazione appaltante nel termine di 30 giorni dal suo compimento.

3. Le modalità di subappalto saranno quelle stabilite dall'art. 105 del D.lgs n. 50/2016.
4. Il valore dei servizi che potranno essere affidati in subappalto non potrà in ogni caso superare il 30% dell'importo contrattuale.
5. Qualora l'impresa intenda subappaltare parte dei servizi oggetto dell'appalto, deve, obbligatoriamente, aver prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano state specificate le parti del servizio, e/o prestazioni che intende subappaltare, nonché trasmettere, alla Stazione Appaltante, copia del contratto di subappalto almeno 20 gg prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della servizio.
6. La mancata presentazione, in sede di partecipazione alla gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa Appaltatrice, di richiedere successivamente l'autorizzazione al subappalto.
7. Laddove il subappalto sia stato autorizzato, questo non esimerà l'Impresa Appaltatrice dall'osservanza delle obbligazioni e dei doveri derivanti dal contratto d'appalto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo l'unico soggetto responsabile verso la Stazione Appaltante della perfetta esecuzione del contratto.
8. Al momento del deposito del contratto di subappalto, presso la Stazione Appaltante, l'impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti per la partecipazione alla gara, oltre alla dichiarazione, del subappaltatore, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e i requisiti di ordine speciali.
9. Poiché la Stazione Appaltante, non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori è l'Impresa Appaltatrice tenuta a tale adempimento.
10. Infine, l'Impresa Appaltatrice ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei sui confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Oppure, l'impresa potrà

produrre, in alternativa, una dichiarazione liberatoria, rilasciata dall'impresa subappaltatrice, attestante l'avvenuto pagamento di tutte le prestazioni affidate in subappalto, con le stesse modalità e rispettando identiche tempistiche.

11. In caso di inadempimento, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti sino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Impresa Appaltatrice. Questo non potrà far maturare interessi di mora.

ART. 18 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

1. I rifiuti saranno conferiti agli impianti di recupero indicati in sede di gara, ovvero fissati e/o concordati con il Consorzio, nel rispetto degli orari e delle disposizioni richieste. Il conferimento agli impianti comprende l'onere della pesatura ed ogni qualsivoglia onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio.
2. La movimentazione dei rifiuti, indipendentemente dalla loro natura, dovrà essere realizzata sempre nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, e con modalità tali da non arrecare disturbo o fastidio alle persone, né danno all'ambiente.
3. Tutte le attività svolte all'interno del sito che abbiano influenza sugli aspetti Ambientali devono essere gestite e controllate al fine di minimizzare gli impatti sull'ambiente.

ART. 19 - OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI - ESECUZIONE D'UFFICIO

1. Il servizio oggetto dell'appalto contemplato nel presente capitolato speciale è da considerare ad ogni effetto servizio pubblico e costituisce quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dal D.lgs. n. 152/2006. Il servizio oggetto dell'appalto non potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore che, comunque, dovranno essere documentate.
2. Il servizio è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e non potrà essere sospeso o abbandonato salvo che per dimostrata "causa di forza maggiore". In caso di sciopero dovranno essere rispettate le norme contenute nella legge 15 giugno 1990, n. 146 e s.m.i..
3. L'affidatario, ad eccezione dei giorni festivi (25 aprile – 1 maggio, 15 agosto, 1 novembre, 8 - 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio) è obbligato a garantire il servizio a

sua cura e senza aggravio di ulteriori spese anche nel caso di indisponibilità dell'impianto alla ricezione dei rifiuti, non funzionamento dell'impianto a causa di manutenzioni, guasti, etc..

4. In caso di motivata e documentata necessità (quale ad esempio non funzionamento dell'impianto, manutenzione prolungata, guasto, etc.) l'impresa appaltatrice, potrà richiedere alla Stazione Appaltante la modifica temporanea dell'impianto di conferimento rispetto a quello indicato in sede di gara. Se per qualsiasi motivo e ragione (tecniche-logistiche-impiantistiche e/o eventi straordinari non prevedibili e/o provvedimenti coercitivi da parte di Enti e Organi competenti preposti all'autorizzazione, al controllo e alla vigilanza ambientale, di polizia, etc.) fosse impossibile conferire i rifiuti a causa della sospensione straordinaria delle attività dell'impianto indicato in sede di offerta, l'Appaltatore dovrà tempestivamente inviare una comunicazione alla Stazione Appaltante – entro 12 ore dal fermo impianto, con la descrizione precisa del motivo e origine della causa di fermo, le prevedibili tempistiche di riapertura dell'attività e una indicazione dello stato degli stoccaggi autorizzati precisando se queste possono e per quanti giorni accogliere il rifiuto normalmente conferito, allegando eventuale documentazione relativa dell'accaduto.
5. Nel caso di utilizzo delle aree di stoccaggio in vista della ripresa dell'attività, in sede di comunicazione si dovrà specificare per quanti giorni. Nel caso in cui non siano utilizzabili le aree di stoccaggio interni all'impianto o comunque nel caso il fermo si protragga per più giorni, **al fine di garantire continuità al servizio di raccolta dei rifiuti**, la Stazione Appaltante dovrà essere messa in grado dall'Appaltatore di poter conferire il materiale in altro impianto con un preavviso massimo di 48 ore.
6. L'impianto sostitutivo, proposto dall'Appaltatore, dovrà rispondere alle medesime caratteristiche e requisiti definiti in sede di gara e necessari per la partecipazione e potrà:
 - essere di proprietà/gestito della/dalla impresa appaltatrice. In tal caso l'impresa dovrà farne richiesta alla Stazione Appaltante indicando il periodo di utilizzo e allegando copia delle autorizzazioni necessarie ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, dell'impianto alternativo;

- non essere di proprietà/gestito della/dalla impresa appaltatrice. In tal caso l'impresa dovrà farne richiesta alla Stazione Appaltante indicando il periodo di utilizzo non superiore a 90 (novanta) giorni naturali e anche non consecutivi, allegando, oltre alla copia delle autorizzazioni necessarie ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e smi dell'impianto alternativo stesso, anche una convenzione/contratto debitamente sottoscritta tra l'impresa appaltatrice ed il proprietario/gestore dell'impianto alternativo dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'impresa appaltatrice di avvalersi di tale impianto.
7. Qualora la sospensione del servizio da svolgersi presso impianti non di proprietà/gestiti della/dalla impresa appaltatrice di protraesse per oltre 90 (novanta) giorni naturali e anche non consecutivi, qualunque ne sia la causa, è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto, senza che l'impresa appaltatrice possa opporre eccezioni o rivendicare diritti di sorta, né a titolo di risarcimento danno.
 8. La sostituzione dell'impianto deve sempre essere autorizzata dalla alla Stazione Appaltante e non deve comportare oneri aggiuntivi né modifiche del soggetto che emetterà le fatture relative ai servizi resi. Qualora l'impianto sostitutivo (sia di proprietà che di terzi) fosse ubicato ad una distanza superiore ai 70 km calcolati come indicato nell'art. 4 verranno addebitati all'appaltatore i maggiori oneri di trasporto pari a 0,25 euro/t oltre IVA, calcolati sia per il tragitto di andata che per quello di ritorno.
 9. Con l'eccezione di quanto sopra indicato nel precedente comma, qualsiasi sospensione o cessazione delle prestazioni che sia stata preventivamente concordata ed accettata dalla Stazione Appaltante, comporta a carico dell'impresa appaltatrice il risarcimento del danno arrecato nonché l'applicazione delle penali.
 10. In ogni caso, verificandosi deficienza o abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali e ove l'affidatario, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese dell'affidatario, i servizi necessari per il regolare andamento del servizio, oltre ad applicare le previste penalità.
 11. L'Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante della sospensione o della revoca delle autorizzazioni da parte della autorità competenti, ovvero qualsivoglia modifica di uno dei requisiti di partecipazione

richiesti. Verificandosi tale evenienza o in caso di mancato rinnovo di autorizzazioni scadenti in corso del servizio, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risoluzione immediata del contratto, fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.

12. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, la Stazione Appaltante potrà sostituirsi alla ditta affidataria per l'esecuzione d'ufficio, addebitando gli oneri relativi alla ditta affidataria, salvo il risarcimento del maggior danno
13. Non sono considerati causa di forza maggiore, e di conseguenza saranno sanzionabili ai sensi dell'art. 15 del presente capitolato, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In caso di sciopero, il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 48 ore successive dallo stesso.

ART. 20 - RESPONSABILE TECNICO/AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO

1. L'appaltatore deve nominare un Responsabile unico a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto.
2. Deve garantire, inoltre, la reperibilità almeno telefonica, del Responsabile, con potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienze.

ART. 21 - VIGILANZA E CONTROLLO

1. Il COVAR 14 si riserva di effettuare in qualsiasi momento dello svolgimento dell'appalto, visite ispettive presso gli impianti indicati dall'Appaltatore, finalizzato al controllo delle attività oggetto dell'appalto.
2. Ulteriore controllo circa il rispetto delle disposizioni del presente capitolato verrà realizzato anche attraverso la presentazione da parte dell'Impresa Appaltatrice di:
 - A) Entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva del presente appalto, copia delle polizze di assicurazione stipulate di Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e di Responsabilità Civile verso i prestatori di Lavoro (R.C.O.).

B) Entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto, copia del documento di valutazione dei rischi dell'Azienda, di cui agli artt. 28 e seguenti del D.lgs. n. 81/2008.

ART. 22 – INFRAZIONI E PENALITÀ

1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito, all'infrazione contestatagli, sarà passibile di sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 500,00 (euro cinquecento/00) ad un massimo di Euro 3.000,00 (euro tremila/00) ciascuna.
2. Per impedimento dell'azione di controllo da parte della Stazione Appaltante, si applicherà una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00);
3. Per inadempienze alle cautele igieniche, ambientali e di decoro nell'esecuzione delle prestazioni, si applicherà una penale da un minimo di € 500,00 (cinquecento/00) e, in caso di reiterazione dell'inadempimento, sino ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00);
4. L'applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento. L'appaltatore avrà 8 giorni di tempo, dalla notifica della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni.
5. Le sanzioni saranno raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro due mesi dalla prima contestazione.
6. Il ripetersi per quattro volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dalla stazione appaltante, o l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, equivarranno alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato, e pertanto comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione.
7. Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno documentate.
6. Ferma restando l'applicazione delle penalità sopradescritte, qualora l'Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi, il consorzio, a spese dell'Appaltatore stesso, e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.
7. L'applicazione delle sanzioni anzi descritte, non esclude il diritto del Consorzio di rivalersi nei confronti del/i fornitore/i originariamente aggiudicatario/i, per eventuali

danni che dovessero patirsi nell'esecuzione del servizio pubblico al quale le attrezzature, della cui fornitura si tratta, sono destinate.

8. L'importo delle penali applicate verrà decurtato dal pagamento della fattura o, in caso di mancato servizio il Consorzio avrà diritto di rivalersi sulla cauzione. Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni.
9. Le contestazioni che danno luogo all'applicazione di penali saranno comunicate all'Impresa Appaltatrice, la quale ha facoltà, entro 7 (sette) giorni di calendario, di produrre le eventuali memorie giustificative e difensive dell'inadempienza riscontrata. In caso di reiterazione le penali verranno applicate senza ulteriore messa in mora.
10. Esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, sarà applicata dalla Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, la penalità come sopra determinata.
11. Ferma restando l'applicazione delle penalità sopradescritte, qualora l'Impresa Appaltatrice non ottemperi ai propri obblighi entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante, quest'ultima provvederà d'ufficio a quanto intimato a spese dell'Impresa Appaltatrice, senza che all'uopo sia necessaria la costituzione in mora né l'adozione di qualsivoglia altro provvedimento.
12. Le penali, in caso di ATI, saranno applicate all' Impresa mandataria.

ART 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Appaltatore incorre nella risoluzione del contratto e nella decadenza dei diritti da esso derivanti, a norma dell'art.1456 del C.C., nei casi sottoelencati:
 - a) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio del Consorzio, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali, sentito il parere del Settore Igiene Pubblica dell'A.S.L., dell'A.R.P.A. o di altro organismo competente in materia ambientale;
 - b) per scioglimento, cessazione o fallimento dell'Appaltatore;
 - c) per sospensione del servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
 - d) quando l'Appaltatore si rende colpevole di frode;

- e) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere l'attività;
- f) abusivo subappalto e/o cessione anche parziale del contratto senza espressa preventiva autorizzazione da parte del Consorzio;
- g) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- h) qualora l'Appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivamente maggiore del 10% dell'importo contrattuale annuo, in un periodo massimo pari ad un anno solare;
- i) qualora non adempia alla richiesta scritta di esecuzione di servizio conforme alle disposizioni di questo capitolato entro 15 giorni naturali dalla data della richiesta;
- j) mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
- k) quando le competenti Autorità dovessero revocare le autorizzazioni dell'impianto;
- l) laddove dovessero essere respinti carichi in misura pari e/o superiore al 5% del rifiuto conferito e/o conferibile nel singolo mese;
- m) per ogni altra grave inadempienza riscontrata, il Consorzio agirà ai sensi dell'articolo 1453 e ss. del Codice Civile.

2. Per le ipotesi di cui alla precedente lettera a) l'Appaltatore riconosce che l'inadempienza costituisce clausola di risoluzione espressa per la quale sarà applicato il disposto dell'art.1456 del cc. Pertanto, la risoluzione del contratto opererà di diritto non appena il Consorzio comunicherà all'altra parte che intende valersi della clausola risolutiva.

3. Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore, questi, oltre ad essere tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione.

4. Per tutte le altre ipotesi varrà quanto disposto dagli artt.1453 e 1454 del C.C., cosicché il Consorzio dovrà intimare per iscritto all'Appaltatore di adempiere entro 15 giorni a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso; trascorso tale termine senza che l'Appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto. L'Appaltatore accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine il contratto s'intenderà risolto di diritto.

ART. 24 - DIRITTO DI RECESSO

1. E' facoltà del COVAR 14 di recedere in qualsiasi momento dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016.
2. In caso di recesso per cause e/o volontà della ditta aggiudicataria, la stessa dovrà riconoscere i maggiori oneri derivanti al COVAR da detto recesso

ART. 25 - CONOSCENZE DELLE NORME D'APPALTO

1. La ditta che partecipa alla gara è tenuta a presentare, in sede di gara, una dichiarazione dalla quale risulti la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto; di tutte le condizioni locali, logistiche, nonché, delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione e quantificazione dell'offerta presentata
2. In conseguenza di quanto sopra la ditta partecipante non potrà accampare riserve o richieste di maggiori compensi per circostanze di cui era a perfetta conoscenza.

ART. 26 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E ORDINANZE

1. Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, l'Impresa Appaltatrice avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti, dalle ordinanze, prescrizioni o raccomandazioni in vigore o che potranno venire emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi rapporto con i servizi dell'appalto, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso del servizio, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio da ciò derivante, salvo che le modifiche non risultino sostanziali.
2. L'Impresa Appaltatrice si intenderà, anche, obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali debba eseguirsi il servizio.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, le parti fanno riferimento in particolare:
 - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei

- trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
 - Legge 21 giugno 2017, n. 96;
 - Decreto legislativo 3 Aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i e relativi decreti attuativi (es. DM Ambiente 8 aprile 2008 e s.m.i.);
 - Decreto legislativo n.116/2020 e ss.ii.;
 - Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
 - Decreto Ministeriale 6 giugno 2012 “Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”;
 - Legge n. 221 del 28/12/2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”;
 - al R.D. 23.05.1924, n. 827
 - alla L.R. Piemonte del 24.10.2002 n. 24. e ss.mm.ii.
 - alla L.R. Piemonte n. 1/2018
 - documento INAIL edizione 2009 “ La sicurezza per gli operatori della raccolta rifiuti e dell’igiene urbana
 - al D.p.r. 158/2001
 - all’art. 14 del dl 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
 - Regolamenti consortili
 - Regolamenti comunali
 - Decreto Ministeriale 13/02/2014
 - Legge n. 89 del 23/06/2014
 - Legge n. [166/16](#) del 19 agosto 2016, GU n. 202 del 30 agosto 2016.

ART. 27 – CESSIONE DEL CREDITO

13. Le cessioni dei crediti possono essere effettuate ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e della normativa vigente in materia.
14. L'Appaltatore può, in relazione ai crediti derivanti dal presente appalto, avvalersi di disposizioni di cui alla Legge 21/02/21991 n. 52 , potendo effettuare la cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l'esercizio delle attività di acquisto di crediti di impresa.
15. Le cessioni di crediti devono essere stipulate dall'Appaltatore mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al COVAR 14 stesso quale soggetto debitore.
16. Le cessioni dei crediti derivanti dal corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili al COVAR 14 qualora questi non le rifiuti con raccomandata A/R entro quarantacinque giorni al notifica della cessione.
17. Il COVAR 14, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale correlato al contratto del presente appalto, può preventivamente accettare la cessione dei crediti da parte dell'Appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
18. Nel caso di aggiudicazione della gara ad un'ATI, il contratto di cessione del credito deve essere sottoscritto da tutte le ditte facenti parte dell'ATI e deve essere ceduto il credito di tutte le ditte dell'ATI.
19. Nel caso di aggiudicazione della gara ad un'ATI, la cessione del credito, varrà per tutte le mandanti, precisamente, nel momento in cui la mandataria cede la fattura deve rispettare, verso le mandanti, i termini di pagamento previsti dal Capitolato d'Appalto, liquidando entro i trenta giorni le spettanze delle mandatarie.
20. Identico discorso vale per i subappaltatori, precisamente nel momento in cui la mandataria cede la fattura deve rispettare, verso i subappaltatori, i termini di pagamento previsti dal Capitolato d'Appalto e dal contratto di subappalto.

ART. 28- RISERVATEZZA DEI DATI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa che:
⇒ la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura in oggetto;

- ⇒ il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- ⇒ la conseguenza dell'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nell'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
- ⇒ i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:
 - il personale dell'ente implicato nel procedimento;
 - gli eventuali partecipanti alla procedura di gara;
 - ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241;
 - altri soggetti del Consorzio;
- ⇒ i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 s.m.i.;
- ⇒ titolare del trattamento è il COVAR 14, legalmente rappresentato dal Presidente. Responsabili sono i responsabili dei settori interessati.

ART. 29- CODICE DI COMPORTAMENTO

1. L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.
2. Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato codice.

ART. 30 - OBBLIGHI IN TEMA DI “LEGGE ANTICORRUZIONE”

1. In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Consorzio che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Consorzio stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «Disposizioni in

materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Consorzio, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.

2. L'appaltatore dichiarerà di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

ART. 31 - CONTROVERSIE

1. Ai sensi della normativa vigente è esclusa la competenza arbitrale nel caso di controversie sull'esecuzione del presente appalto. Il foro competente è quello di Torino.
2. Qualora si verificassero contestazioni sull'inosservanza delle norme di Capitolato, il termine fissato per il pagamento decorrerà dalla data di risoluzione della controversia.